



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

02811/22

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MAURO DI MARZIO - Presidente -

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Ud. 10/12/2021 - CC

Dott. EDUARDO CAMPESE - Consigliere -

R.G.N. 36123/2019

Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere -

com 2811
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 36123-2019 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- *ricorrente* -

contro

(omissis) domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

h

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 4148/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/08/2019;

10943
a

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, rigettando i gravami delle parti, ha confermato l'impugnata sentenza che – per quanto ancora interessa – aveva posto a carico di (omissis) il pagamento di un assegno divorzile, quantificato in € 2500,00 mensili, in favore dell'ex coniuge (omissis) e a carico della (omissis) un contributo di mantenimento della figlia (omissis) non indipendente economicamente.

Il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria.

Egli deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, succ. mod., per avere la Corte di merito deciso sull'assegno divorzile prendendo in considerazione solo i redditi degli ex coniugi, all'esito di un mero confronto reddituale, entrando in collisione con la più recente giurisprudenza di legittimità e con la sentenza delle SU n. 18287 del 2018, la quale aveva evidenziato la duplice funzione dell'assegno, assistenziale e anche compensativa, in ragione dell'eventuale contributo dato dal coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nella specie assente o del tutto indimostrato; con il secondo motivo, denuncia motivazione inesistente e apparente, nella parte in cui la Corte aveva rigettato il motivo di gravame con il quale egli aveva chiesto di incrementare l'entità, posto a carico della moglie, del contributo di mantenimento della figlia, con lui convivente.

Il ricorrente ha depositato una memoria. La (omissis) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, pur richiamando la principale finalità assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità mediante il riferimento al criterio della indipendenza o autosufficienza economica, ha in realtà valutato, ai fini attributivi e determinativi dell'assegno, essenzialmente ed esclusivamente la disparità economica e reddituale tra gli ex coniugi, determinata dalle più elevate capacità del ^(omissis) (il quale gestiva 150 immobili di cui è proprietario, cui si aggiungeva l'attività di avvocato da ultimo cessata per l'insorgere di problemi di salute) rispetto a quelle della ^(omissis)

Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, è acquisito che la capacità patrimoniale del coniuge, cui è richiesto di corrispondere l'assegno divorzile in una determinata misura, non è elemento idoneo e sufficiente a giustificare l'attribuzione dello stesso e in quella determinata misura.

La Corte non ha argomentato in base a quali ragioni di carattere assistenziale abbia disposto l'attribuzione dell'assegno in favore della ^(omissis), la quale svolgeva (o aveva svolto) l'attività di medico ospedaliero, né ha illustrato le ragioni di carattere compensativo (vd. Sezioni Unite n. 18287 del 2018) della sperequazione economica tra le parti, quale direttamente causata dalle scelte di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge ha sacrificato le proprie attendibili aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno (vd. Cass. n. 24932 del 2019).

L'effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata è, piuttosto, ravvisabile implicitamente nel criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale in favore del coniuge richiedente, come risulta anche

dal fatto di avere la Corte confermato la sentenza del Tribunale che aveva esplicitamente applicato quel criterio che, tuttavia, non è più applicabile in materia, come è noto (a seguito di Cass. n. 11504 del 2017).

Il secondo motivo, concernente il *quantum* dell'assegno, è assorbito in via consequenziale.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame e per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Oscuramento dei dati personali.

Roma, 10 dicembre 2021

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



31 GEN 2022

oggi, IL CANCELLIERE/ESPERTO
Paola Diamanti

6